

SETTORE D - ROTTURA LASTRE**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 40****OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società indennizza le spese di rimpiazzo delle lastre pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato descritto in polizza (mod. 220300), distrutte o danneggiate a seguito di:

- rottura per cause accidentali;
- uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o non.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 750,00 per singola lastra.

Se l'assicurazione riguarda un fabbricato adibito a dimora unifamiliare sono comprese in garanzia soltanto le lastre di vetro pertinenti a fissi e infissi posti a protezione degli accessi esterni.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.

ART. 41**ESCLUSIONI**

Non sono indennizzabili i danni:

- da eventi atmosferici diversi da quelli menzionati nell'articolo 40 che precede;
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai;
- ai lucernari.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
Rottura lastre	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

**TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE
E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE D**

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Spese di rimpiazzo delle lastre pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato, distrutte o danneggiate (art. 40)			euro 750,00 per singola lastra